



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 20 DEL 07/04/2016</p>	<p>OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - APPROVAZIONE</p>
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **16:00**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>FERRELI DAVIDE</i>	SINDACO	X	
<i>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</i>	VICESINDACO	X	
<i>USAI FULVIO</i>	ASSESSORE	X	
<i>DORE GIANCARLO</i>	ASSESSORE	X	
<i>ROSSI CAMILLA</i>	ASSESSORE	X	
<i>LIGAS DANIELA</i>	ASSESSORE	X	
Totale		6	0

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco.

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (di seguito legge 190/2012).

DATO ATTO, in particolare, che l’art. 1, comma 8, della suddetta legge dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), con Delibera n. 12/2014, ha espresso l’avviso che la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsti dal Piano nazionale anticorruzione.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 29 marzo 2013 con il quale il Segretario comunale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Lanusei.

TENUTO CONTO:

- del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, così come approvato dalla Civit, oggi ANAC, con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, che costituisce strumento utile a garantire coerenza al sistema complessivo, assicurando l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato;
- delle indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015 recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, nelle more dell’elaborazione e adozione del PNA 2016/2018;

VISTA la propria deliberazione n. 35 del 18/03/2015, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015- 2017 del Comune di Lanusei.

CONSIDERATA la necessità di aggiornare e adeguare il suddetto Piano, tenendo conto sia delle indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015 precedentemente citata, sia di quanto realizzato nel corso dell’esercizio 2015.

ESAMINATA la proposta di Piano di prevenzione della corruzione, predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione.

DATO ATTO che, al fine di assicurare il coinvolgimento nell’aggiornamento del piano di tutti i soggetti portatori di interesse, è stato pubblicato nel sito *web* del Comune, in data 15/01/2016, l’invito a presentare proposte e suggerimenti entro il 29 gennaio 2016.

DATO ATTO che non sono pervenute proposte e suggerimenti sul piano da parte dei soggetti portatori di interesse.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’adozione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 nella stesura allegata al presente atto sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e precisamente:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e proponente il provvedimento;
- la dichiarazione di non rilevanza contabile del Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018 nel testo allegato alla presente sub lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.

DI PUBBLICARE il Piano sul sito *web* istituzionale dell'Ente, in forma permanente, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*".

DI TRASMETTERE il Piano al Nucleo di Valutazione dell'Ente e ai Responsabili di Area i quali provvederanno ad adottare misure idonee di informazione e diffusione nei confronti dei dipendenti loro assegnati.

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE Data, 07/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2016:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 28/04/2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 13/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016/2018

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 7 Aprile 2016

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	5
1.1. Nozione di “Corruzione”	5
1.2. Gli obiettivi generali.....	8
2. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9
2.1 L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione.....	9
3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
4. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: AMBITI E RUOLI	12
4.1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	12
4.2. Gli organi di indirizzo politico.....	13
4.3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione	13
4.4. I responsabili di area	14
4.5. I Referenti per la prevenzione	14
4.6. Il Nucleo di Valutazione.....	14
4.7. L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)	15
4.8. I dipendenti comunali	15
4.9. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione.....	15
5. IL CONTESTO ESTERNO	16
6. IL CONTESTO INTERNO.....	18
6.1. L’assetto istituzionale	18
6.2. La struttura organizzativa.....	18
7. LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	20
7.1. L’individuazione delle aree a rischio.....	20
7.2. Le aree di rischio “generali”	21
7.3. La mappatura dei processi.....	23
7.3.1. La valutazione del rischio	24
7.3.2. L’identificazione del rischio	24
7.3.3. L’analisi del rischio	25
7.3.4. L’analisi della probabilità degli eventi di corruzione	25
7.3.5. L’analisi dell’impatto degli eventi di corruzione	27

7.3.6. La ponderazione del rischio.....	30
7.3.7. Il trattamento del rischio	30
8.MISURE OBBLIGATORIE	32
8.1 L'Attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità	32
8.2 Codice di comportamento	32
8.3 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	33
8.4 Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti.....	34
8.5 Inconferibilità, incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice	35
8.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	35
8.7 Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici.....	36
8.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) - Segnalazioni di illeciti da parte dei cittadini.....	37
8.9 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.....	38
8.10 Formazione del personale.....	39
8.11 Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali	39
8.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.....	40
9.MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI.....	41
9.1. La mappatura dei processi - indirizzi.....	41
9.2 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni comuni a tutti gli uffici	43

1. INTRODUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, contiene una disciplina organica di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 costituisce attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, sono stati inoltre approvati i seguenti atti e provvedimenti normativi:

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012*”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

Da rammentare, inoltre, l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013), a norma dell’articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012.

1.1. Nozione di “**Corruzione**”

Il concetto di corruzione contemplato dalla legge n. 190/2012 è decisamente più esteso di quello previsto dal codice penale. Tale normativa, infatti, introduce a pieno titolo nel nostro ordinamento la nozione amministrativistica di corruzione, puntando molto sugli strumenti per arginarla ossia: la trasparenza amministrativa, il potenziamento dei Codici di Comportamento dei pubblici dipendenti, la disciplina del conflitto di interessi e delle incompatibilità.

Appare di rilievo la disamina dei comportamenti da prevenire, anche alla luce della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha voluto sottolineare che cosa debba intendersi per corruzione da prevenire e combattere con l’adozione dell’apposito Piano. Sinteticamente essa comprende tutte quelle situazioni in cui “*nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”. Alla luce di tale accezione sono, dunque, significative:

- tutte le fattispecie previste come delitti contro la Pubblica Amministrazione (non solo la corruzione in senso stretto);

- tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Non è dunque un caso che la legge n. 190/2012 abbia messo mano in modo significativo alla fattispecie della concussione separando il caso della costrizione (art. 317 c.p.) da quello dell'induzione (nuovo art. 319 quater c.p. "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*"); modificato il reato di corruzione ("*Corruzione per l'esercizio della funzione*" di cui all'art. 318 c.p.) e introdotto ex novo le figure di reato del "*Traffico di influenze illecite*" e della "*Corruzione tra privati*".

In particolare, sulla concussione si registrano alcune novità significative: la separazione tra concussione per costrizione (art. 317 c.p.) ora riferita al solo caso del "*pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*" e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) nuova figura così descritta: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito...*". Con la nuova figura, per la prima volta, si prevede la punibilità anche del privato «indotto».

Il termine *costringe* dell'art. 317 c.p. ("*Concussione*"), comprende, secondo una recente sentenza della Cassazione penale, sez. VI, sentenza 22/01/2013 n. 3251 "*qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante.*" Sempre secondo detta sentenza, rientra invece nell'induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi del successivo art. 319 quater c.p. "*la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità*". In questo caso la punibilità del soggetto indotto è giustificata dal fatto che esso mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

Anche per il reato di corruzione si registrano novità significative. Il novellato art. 318 c.p., rubricato "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" recita: "*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito...*". Siamo nell'ambito della cosiddetta corruzione impropria (per il compimento di un atto d'ufficio): la novità rilevante è che non è più necessario dimostrare il nesso strettamente causale tra dazione o promessa e uno specifico atto d'ufficio, l'espressione "*per l'esercizio delle sue funzioni*" sostituisce, infatti, la precedente "*per compiere un atto del suo ufficio*". Attualmente, dunque, per la configurazione del reato non si richiede che l'esercizio si concretizzi necessariamente in un atto, essendo sufficienti anche meri comportamenti riferibili alla generica attività, ai generici poteri, alla generica funzione a cui il soggetto qualificato è preposto. In buona sostanza, è sufficiente che la dazione configuri un asservimento, più o meno sistematico, della funzione pubblica agli interessi del privato, ai suoi desiderata. Questo amplia in misura significativa la rilevanza penale di fatti e prassi che sinora sfuggivano al severo occhio dell'inquirente, e che spesso anche dal pubblico funzionario erano considerati peccati veniali o tutt'al più oggetto di un possibile sindacato di opportunità e correttezza in sede disciplinare.

Il precedente art. 318 c.p. trattava diversamente la corruzione impropria a seconda che fosse antecedente (1° comma) o susseguente (2° comma). Ora la fattispecie della corruzione impropria è descritta in modo unitario, non c'è più distinzione tra antecedente e susseguente, quindi c'è una punibilità più ampia per il corruttore, che si definisce tale indipendentemente dal momento nel quale salda il suo "debito" nei confronti del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di pubblico servizio.

A proposito di quest'ultimo soggetto si segnala che la qualificazione dell'autore del reato costituisce un'altra novità interessante: il nuovo art. 320 c.p. prevede, infatti, che anche l'incaricato di pubblico servizio possa essere punito per corruzione impropria, anche se non ha la qualità di pubblico impiegato.

Altra novità è contenuta nell'art. 322 c.p. "*Istigazione alla corruzione*", che contempla il caso in cui la corruzione (attiva o passiva che sia) non sia andata a buon fine. In linea con la modifica dell'art. 318 c.p., soggetto attivo o passivo dell'istigazione può essere anche un incaricato di pubblico servizio che non riveste la qualità di pubblico dipendente.

Da ricordare, infine, l'introduzione del cd. "*Trading in influence*", traffico di influenze illecite. La norma dell'art. 346 bis c.p. assume una funzione residuale di chiusura del sistema. Infatti fa riferimento a:

- "*chiunque*" (sia soggetto privato che pubblico ufficiale)
- "*fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 (corruzione propria) e 319 ter. (corruzione in atti giudiziari)*", sanziona quindi solo condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi, e quindi azioni non ancora portate a compimento
- "*sfruttando relazioni esistenti*" a differenza che nel millantato credito nel quale le relazioni sono solo vantate, "con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio"
- "*indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale*":
- "*come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio*" qui si fa riferimento ad un compenso preteso per svolgere un'attività di lobbying illecita
- "*o per remunerarlo*", quindi per corrompere, fungendo solo da "intermediario";
- "*in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio*", quindi finalizzato ad una corruzione propria, con lo scopo di remunerare il pubblico funzionario per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per ottenere omissione o ritardo rispetto ad essi. "*E' punito con ...*"
- *la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale*".

La legge n.190/2012 ha, altresì, dettato norme di contrasto al fenomeno corruttivo anche attraverso il rafforzamento della risposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore privato. In questo senso è stato modificato l'art. 2635 c.c., che punisce con la reclusione da 1 a 3 anni la "*Corruzione tra privati*", consistente in comportamenti che violano gli obblighi dell'ufficio e di fedeltà alla società. È stato ampliato l'elenco dei soggetti attivi che, accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ricomprende coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Per la prima volta si prevede che si proceda non a querela di parte bensì d'ufficio, laddove si registri una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

Il generale inasprimento delle sanzioni e il rafforzamento dei presidi anti-corruzione nonché l'introduzione delle nuove fattispecie di reato, prima fra tutte quelle della corruzione tra privati e della corrispondente responsabilità della società (che per la prima volta nel nostro ordinamento svincola l'ipotesi corruttiva dal rapporto con la pubblica amministrazione per focalizzare l'attenzione sui rapporti tra privati) sollecita una riflessione sul nuovo impianto normativo da parte degli enti che si trovano ad agire sul mercato (ad es. società partecipate/controllate da enti pubblici), anche da parte di quei soggetti che, fino ad oggi avevano valutato il rischio corruzione come remoto.

Con la legge 27 maggio 2015, n. 69, il legislatore è tornato nuovamente sull'apparato repressivo a contrasto dei fenomeni corruttivi con una serie di interventi su alcuni reati contro la pubblica amministrazione, oltre a quello sull'associazione di tipo mafioso e sulle false comunicazioni sociali.

La parte più significativa della nuova normativa riguarda gli interventi fatti sull'apparato sanzionatorio dei reati di peculato, concussione, di induzione indebita e di corruzione.

Tra le novità vanno annoverate:

- l'incremento delle cornici edittali e il potenziamento delle pene accessorie;
- l'introduzione di un'inedita sanzione della "*riparazione pecuniaria*", applicabile al pubblico agente per i delitti di peculato, concussione e corruzione;
- l'accesso al patteggiamento e la sospensione condizionale della pena, subordinati al pagamento di una sanzione a contenuto patrimoniale;
- l'introduzione di una circostanza attenuante ad effetto speciale volta a scardinare il patto corruttivo.

1.2. Gli obiettivi generali

Attraverso le disposizioni della legge n. 190/2012 il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nell'assetto normativo delineato la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello decentrato, a livello di singola Amministrazione Pubblica.

Al livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche linee di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato l'11 settembre 2013 dalla CIVIT, ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base all'assetto di competenze in materia stabilite dalla legge.

A livello decentrato, ciascuna Amministrazione Pubblica è tenuta a definire, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione in relazione al proprio contesto ordinamentale e ad indicare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire i rischi individuati.

2. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tra i compiti che la legge n. 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione assume rilievo l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 11 settembre 2013 con la deliberazione n. 72.

2.1 L'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione

Il 28 ottobre 2015 l'ANAC ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale Anticorruzione.

L'ANAC ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2015 per tre fondamentali ragioni:

- in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 il cui articolo 19, comma 5, ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n.190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo cui *“la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente”*;
- infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

L'ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un PNA del tutto nuovo.

Ciò in conseguenza della prossima approvazione della nuova disciplina del processo d'approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

La norma, infatti, delega il Governo ad approvare disposizioni di *“precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione”,* ciò anche allo scopo di assicurare *“maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi”*.

L'analisi a campione dei PTPC ha consentito all'Autorità Nazionale Anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, *“evitando che queste si trasformino in un mero adempimento”*, sono:

- la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle Amministrazioni;
- l'investimento nella formazione;
- l'accompagnamento delle Amministrazioni nella predisposizione del PTPC.

Secondo l'Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono, "da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall'altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni".

L'analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:

- analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;
- mappatura dei processi di bassa qualità;
- valutazione del rischio caratterizzata da "ampi margini di miglioramento";
- trattamento del rischio insufficiente;
- coordinamento tra PTCP e Piano della Performance assente;
- inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;
- monitoraggio insufficiente.

L'insoddisfacente attuazione della legge n. 190/2012 con l'adozione, differenziata in rapporto alle tipologie di Amministrazioni e Enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l'ANAC, sono:

- le difficoltà incontrate dalle Pubbliche Amministrazioni dovute alla sostanziale novità e complessità della normativa;
- le difficoltà organizzative delle Amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito la capacità d'organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge n. 190/2012 ha previsto;
- un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC, limitato ad evitare le responsabilità in caso di mancata adozione;
- l'isolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a "ratificare" l'operato del Responsabile (RPC), approvando il PTPC, senza approfondimenti, né sull'analisi del fenomeno all'interno della Struttura, né sulla qualità delle misure adottate.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'ANAC ha, quindi, stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Negli Enti Locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, secondo l'ANAC i Responsabili possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

L'analisi del contesto interno è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A livello periferico, la legge n. 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno, entro il 31 gennaio.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, esso può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal comune di Lanusei

In quanto documento di natura programmatica, il PTPC deve, inoltre, coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il Piano della Performance.

Il PTPC, come già anticipato, risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
- prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto precedente, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

4. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: AMBITI E RUOLI

4.1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

La legge n. 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di Autorità anticorruzione alla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo n. 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle Pubbliche Amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del già citato decreto legge n. 90/2014, ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La missione dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese".

La legge n. 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni:

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
- analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter del medesimo articolo, introdotto dalla legge n. 190/2012;
- esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

- riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
- salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

4.2. Gli organi di indirizzo politico

Il Sindaco e la Giunta comunale sono gli organi di indirizzo politico del Comune.

Il Sindaco nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, di norma, è individuato nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.

La Giunta comunale adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti. La Giunta adotta anche tutti gli atti di indirizzo generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

4.3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Con decreto del Sindaco n. 04 del 29/03/2013 è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione la Dr.ssa Maria Antonietta Basolu, Segretario dell'Ente.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano. In particolare:

- a. elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale;
- b. verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c. verifica, d'intesa con i Responsabili di area e con il Sindaco, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi;
- d. individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- e. vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- f. elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- g. sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- h. svolge le funzioni di responsabile della trasparenza essendo stato investito anche di tale ruolo.

4.4. I responsabili di area

I responsabili nell'ambito delle aree di rispettiva competenza:

- a. concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti;
- b. forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- c. provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti;
- d. attuano nell'ambito dei servizi cui sono preposti le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);
- e. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria;
- f. relazionano con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- g. vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

4.5. I Referenti per la prevenzione

Il responsabile di area è tenuto ad individuare/confermare, entro quindici giorni successivi dall'approvazione del presente piano, all'interno della propria struttura, il personale che collaborerà all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 4.4.

La relativa designazione è comunicata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

I referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, avuto particolare riguardo a quella di prevenzione della corruzione nei singoli Servizi dell'Ente.

4.6. Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;
- verifica la coerenza degli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- svolge compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza (artt. 43 e 44 decreto legislativo n. 33/2013);
- esprime il parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, decreto legislativo n. 165/2001).

4.7. L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)

L'ufficio procedimenti disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.

L'Ufficio procedimenti disciplinari per il personale non dirigente è stato costituito con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14 gennaio 2014.

4.8. I dipendenti comunali

I dipendenti dell'Ente sono tenuti a:

- a. collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio e alla mappatura dei processi;
- b. partecipare attivamente alla definizione delle misure di prevenzione;
- c. osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- d. adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento nazionale e del Codice di Comportamento del comune di Cagliari;
- e. effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPC;
- f. segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

4.9. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

I collaboratori sono tenuti a:

- a. osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b. segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

5. IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno mira ad inquadrare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nel cui ambito il Comune di Lanusei esplica le proprie funzioni. Ciò consente di comprendere le dinamiche relazionali che in esso si sviluppano e le influenze (o pressioni) a cui l'Ente può essere sottoposto da parte dei vari portatori di interessi operanti sul territorio. In tal modo è possibile elaborare una strategia di gestione del rischio calibrata su specifiche variabili ambientali e, quindi, potenzialmente più efficace.

Per l'analisi del contesto esterno, in questa sede si è fatto riferimento alla seguente fonte:

“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web: http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categori a. nella quale la Sardegna viene suddivisa nelle seguenti quattro aree geografiche con caratteristiche criminogene distinte: la provincia di Cagliari, la provincia di Nuoro, la provincia di Sassari e la Provincia di Oristano.

Di seguito, si riporta uno stralcio delle relazione in argomento riguardante la Provincia di Nuoro, ove sono ricomprese le zone dell'Ogliastra:

“Nella provincia di Nuoro si individuano tre macro aree geografiche distinte in:

- *interna: legata in prevalenza alla tradizione agro-pastorale e al controllo ed all'accesso alle risorse pubbliche;*
- *costa orientale: caratterizzata dallo sviluppo delle attività imprenditoriali, in particolare nel settore turistico;*
- *costa occidentale: ancora in via di sviluppo dal punto di vista dell' imprenditoria turistica.*

In tale comprensorio - soprattutto nell'Ogliastra - la delinquenza tenta di condizionare la popolazione, sfruttando la diffusa omertà e la spiccata aggressività ricorrendo a forme di intimidazione e violenza esercitate nei confronti di privati, pubblici amministratori e Forze dell'ordine.

Tale distretto continua a rappresentare l'area di maggiore tensione della Sardegna, anche se non emerge l'operatività di sodalizi criminali di tipo organizzato e strutturato. La maggior parte dei delitti più gravi si sostanzia nella formazione di alleanze sul modello di “bande modulari” che tendono a disgregarsi a conclusione dell'azione criminosa. Non mancano, tuttavia, segnali di adozione di condotte - individuali ed aggregative - che sembrano mutuare modelli criminali da altri e più virulenti vincoli associativi del sud.

I costanti episodi di attentati dinamitardi ed incendiari nei confronti di amministratori pubblici e rappresentanti di istituzioni pubbliche, ovvero di professionisti, imprenditori ed esercizi commerciali verificatisi negli ultimi anni, hanno confermato come la provincia di Nuoro sia un'area particolarmente “critica”, stante anche la circostanza che in essa, comunque, si rinvengono le peculiari radici storico-culturali del c.d. banditismo sardo”. D'altra parte la pressoché totalità degli episodi continuano ad esprimere la loro specificità. In questo senso sarebbe fuorviante interpretarli - come il resto d'Italia - quali attività propedeutiche ad attività estorsive, costituendo, piuttosto, l'indicatore di una generica quanto diffusa attitudine violenta che esita in episodi cruenti.

Si conferma il costante trend positivo dei reati fiscali e delle frodi aggravate, soprattutto in pregiudizio di enti locali ed espressioni europee.

Nel territorio vengono commessi reati predatori, quali furti e rapine che risultano in aumento, specie quelle in abitazione e nella pubblica via. Proprio le rapine, peraltro, costituiscono il presupposto per il riciclaggio dei proventi nei mercati finanziari leciti, con particolare riferimento all'acquisizione ed al controllo delle aree ove sono principalmente localizzate le attività economiche, quali le zone costiere.

Il processo di spopolamento dall'interno dell'isola a favore delle coste - destinatarie di ingenti flussi di denaro provenienti dal fiorente mercato del turismo - sta determinando un cambiamento, lento ma significativo, delle modalità stesse del fenomeno criminale che, abbandonate le modalità del tradizionale "codice barbaricino", parrebbe acquisire alcune caratteristiche tipiche delle aree metropolitane. In aumento il dato relativo ai delitti in materia di stupefacenti, localizzati soprattutto nei maggiori centri del territorio. Ne discende una particolare attenzione da parte delle FFPP, atteso che i fenomeni criminosi legati allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti costituisce un settore criminale permanentemente esposto a rischi di contaminazioni con ambienti delittuosi nazionali ed esteri e terreno fertile per il reclutamento di nuova manovalanza delinquenziale in aree in cui sono presenti situazioni di devianza e di microcriminalità giovanile".

6. IL CONTESTO INTERNO

6.1. L'assetto istituzionale

Il Comune di Lanusei è l'Ente che rappresenta la comunità dei cittadini organizzata ed ordinata sul suo territorio e, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ne rappresenta e cura i diritti nei diversi settori.

L'organo di governo del Comune è la Giunta comunale, che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nello specifico essa pone in essere tutti gli atti che, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Attualmente la Giunta è composta dal Sindaco e da n. 5 Assessori.

Il Consiglio comunale, invece, è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo; ha competenza ad adottare deliberazioni esclusivamente nelle materie previste dall'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000.

Attualmente è composto da n. 14 consiglieri oltre il Sindaco, con n. 2 consiglieri in meno rispetto a quelli assegnati avendo esaurito la graduatoria dei candidati della lista n. 2 "Lanusè 2012 – Ferrelì Sindaco" dalla quale occorreva attingere per la surroga dei consiglieri dimissionari. Ciò in applicazione dell'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui nei Consigli comunali *"il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto"*.

6.2. La struttura organizzativa

La vigente struttura organizzativa dell'Ente è stata rideterminata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 23.07.2014.

La struttura organizzativa dell'ente si articola nelle seguenti aree:

- a. Affari Generali;
- b. Affari Giuridici ed Economici
- c. Servizi Tecnici.

Al 31 dicembre 2015 l'organigramma del Comune è composto, oltre che dal Segretario Comunale, da n. **22** dipendenti a tempo indeterminato con i seguenti profili professionali:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI
Funzionario Amministrativo - Contabile	D3	1
Funzionario Tecnico	D3	1
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	2
Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile	D1	2
Istruttore Amministrativo Contabile	C1	11

Istruttore tecnico	C1	1
Esecutore Amministrativo	B1	3
Esecutore Tecnico	B1	1
TOTALE		22

7. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, l'Amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è necessaria una propedeutica ed attenta ricostruzione dei processi organizzativi dell'Ente e l'individuazione delle c.d. "aree di rischio".

Il piano risponde, pertanto, alle seguenti esigenze:

- mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione: la mappatura deve essere effettuata per aree a rischio corruzione e serve ad individuare il contesto entro cui sarà valutato il rischio, individuando il processo, le sue fasi e le responsabilità per ogni fase;
- valutazione del rischio di ciascun processo: occorre identificare e analizzare il rischio, cioè valutare la probabilità che si verifichi e il relativo impatto, cioè le sue conseguenze a livello economico e organizzativo. L'Allegato n. 5 del PNA contiene una tabella di valutazione del rischio con gli indici di valutazione delle probabilità e degli impatti;
- trattamento del rischio: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il coinvolgimento dei responsabili di area, individua le misure per neutralizzarlo o ridurlo;
- monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- individuazione degli specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

La gestione del rischio deve perseguire tre obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

7.1. L'individuazione delle aree a rischio

Per "Aree" si intendono, ai presenti fini, aggregati omogenei di procedimenti, procedure e attività amministrative; le "Aree a rischio corruzione" sono quegli aggregati che si valutano, in base alle informazioni disponibili, maggiormente esposti al rischio corruzione.

Le "Aree a rischio corruzione", secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 12 del 2015, si distinguono in "Generali", riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e "Specifiche", quelle che le singole amministrazioni individuano, in base alla tipologia dell'ente di appartenenza, del contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati.

7.2. Le aree di rischio “generali”

In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 1 punto B.1), pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola Amministrazione, specifica che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le Pubbliche Amministrazioni sono esposte e che sono già indicate, all'articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012, e precisamente:

- a. *autorizzazione o concessione;*
- b. *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
- c. *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d. *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”*

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione, ciascuna delle quali è stata a sua volta articolata in sotto-aree.

A - AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera.

B - AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del crono programma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
12. Subappalto;
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;

14. Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

C - AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

D - AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

Tali Aree di rischio corruzione devono essere obbligatoriamente prese in considerazione e analizzate da parte di ciascuna Amministrazione e rappresentano il contenuto minimale di ogni PTPC, salvo eventualmente adattarle alla singola realtà organizzativa.

Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l'ANAC ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque *“vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”*.

Assieme alle quattro Aree già denominate dal PNA come *“obbligatorie”*, le sottoelencate ulteriori Aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le Aree c.d. *“generalì”*:

E. GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Accertamenti entrate;
2. Riscossione entrate;
3. Riscossione entrate – Controllo concessionari.

F. GESTIONE DELLE SPESE

1. Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese;
2. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

G. GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Concessione, locazione o alienazione beni immobili;
2. Concessione in uso beni mobili.

H. CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1. Verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza.

I. INCARICHI E NOMINE

1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali;
2. Conferimento incarichi di collaborazione a persone fisiche;
3. Incarichi di collaborazione con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto;
4. Provvedimenti di nomina / designazione in organi degli organismi partecipati.

J. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. Transazioni.

L'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012, inoltre, individua come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

7.3. La mappatura dei processi

La prima fase del processo di gestione del rischio comporta la individuazione (ricerca e descrizione) dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa, dal PNA e relativi allegati e dal presente Piano.

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli responsabili di servizio.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge invece l'attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, per gli aspetti più operativi, del personale dell'Area degli Affari Generali.

In particolare occorre fare riferimento alle aree di rischio individuate dal PNA, che comprendono processi trasversali e potenzialmente riguardano tutte le aree organizzative. Questo in virtù del

fatto che i processi non coincidono con il singolo procedimento, per i quali è disponibile invece il riepilogo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

7.3.1. La valutazione del rischio

Per ciascun processo è necessario effettuare la valutazione del rischio “corruzione” suddividendo l’attività nei seguenti passaggi:

- identificazione,
- analisi,
- ponderazione del rischio.

La metodologia utilizzata è quella indicata dal PNA, come dettagliata negli allegati tecnici, da 1 a 6.

La valutazione prevede l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio


7.3.2. L’identificazione del rischio

Per ciascun processo è necessario identificare e descrivere i possibili rischi, tenendo conto del contesto esterno e interno all’amministrazione, alla luce dell’esperienza concreta nella gestione dell’attività. I potenziali rischi sono intesi come comportamenti prevedibili che evidenziano una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 1/2013), ha proposto di definire la corruzione come “*l’abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”. Quindi, gli eventi di corruzione da cercare, individuare e descrivere, sono dei comportamenti:

- messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’amministrazione;
- che si realizzano attraverso l’uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi del Comune;
- finalizzati a favorire gli interessi privati a discapito degli interessi pubblici.

Componenti di un evento di corruzione



I possibili rischi sono individuati seguendo le indicazioni del PNA operando un raffronto con il contesto esterno ed interno all'Amministrazione e, nello specifico:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando gli eventuali passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione;
- applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli, impatto reputazionale, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

7.3.3. L'analisi del rischio

Una volta identificato il rischio, per ciascun processo organizzativo, si deve valutare la sua probabilità di realizzazione (*probabilità*) e pesare le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" e "impatto".

A tal fine è opportuno avvalersi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del P.N.A (e successiva errata corrige) che qui si intende integralmente richiamato.

7.3.4. L'analisi della probabilità degli eventi di corruzione

La probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) dipende da sei fattori di tipo organizzativo che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- DISCREZIONALITÀ: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (punti da 0 a 5);
- RILEVANZA ESTERNA: punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; se il risultato si rivolge a terzi, quindi all'esterno, punti 5;
- COMPLESSITÀ DEL PROCESSO: se il processo coinvolge più Amministrazioni il punteggio aumenta (da 1 a 5);
- VALORE ECONOMICO: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (punti da 1 a 5);
- FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (punti da 1 a 5);
- EFFICACIA DEI CONTROLLI: (punti da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico.

Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti:

DISCREZIONALITÀ	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

RILEVANZA ESTERNA	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5

COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo una p.a.	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5

VALORE ECONOMICO	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare valore economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No	1
Si	5

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50 per cento	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il punteggio minimo sarà 1 (*evento improbabile*), il punteggio massimo 5 (*evento altamente probabile*).

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 = nessuna probabilità
1 = improbabile
2 = poco probabile
3 = probabile
4 = molto probabile
5 = altamente probabile

7.3.5. L'analisi dell'impatto degli eventi di corruzione

L'impatto si misura in termini di impatto organizzativo, economico, reputazionale e organizzativo, economico e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori da utilizzare per stimare l'impatto di potenziali episodi corruttivi:

- organizzativo
- economico
- reputazionale
- organizzativo, economico e sull'immagine.

Secondo il PNA gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'Amministrazione in quattro modi diversi: esso individua, pertanto, quattro modalità attraverso cui determinare l'importanza dell'impatto di un evento di corruzione:

- organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa,

tanto maggiore sarà l'impatto (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5);

- economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti (punti 5; in caso contrario, punti 1);
- reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA (fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali; altrimenti punti 0);
- organizzativo, economico e sull'immagine: dipende dalla posizione organizzativa ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti.

IMPATTO ORGANIZZATIVO	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza dell'amministrazione) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?*	
Fino a circa il 20 per cento	1
Fino a circa il 40 per cento	2
Fino a circa il 60 per cento	3
Fino a circa il 80 per cento	4
Fino a circa il 100 per cento	5

* (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa amministrazione occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

IMPATTO ECONOMICO	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'amministrazione o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione per la medesima tipologia di evento o tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

IMPATTO REPUTAZIONALE	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	

No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di incaricato di posizione organizzativa o alta professionalità	3
A livello di dirigente	4
A livello di segretario generale	5

Anche l'importanza dell'impatto viene graduata recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA.

La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (*impatto marginale*), il valore massimo 5 (*impatto superiore*).

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0	= nessun impatto
1	= marginale
2	= minore
3	= soglia
4	= serio
5	= superiore

Il dettaglio delle valutazioni effettuate è riportato nelle schede allegate quali parti integranti e sostanziali.

7.3.6. La ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento.

I valori della "probabilità" e dell'"impatto" vengono quantificati in base ai valori riportati nell'allegato 5 del PNA e riportati nelle tabelle sopra riportate.

Secondo le indicazioni contenute nel PNA il valore medio della probabilità e dell'impatto vengono, infine, moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun "processo" individuato.

Il livello di rischio è quantificato in un valore numerico da 0 a 25.

I rischi individuati vengono, dunque, ponderati in base al livello quantitativo raggiunto secondo la graduazione riportata nella tabella sotto riportata:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 6 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 11 A 20	ALTO
INTERVALLO DA 21 A 25	MOLTO ALTO

7.3.7. Il trattamento del rischio

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". La fase del trattamento, consiste nell'individuazione delle misure che dovranno essere predisposte per mitigare i rischi di corruzione all'interno dell'Amministrazione.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le Pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPC.;
- "misure di carattere trasversale".

Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Talune misure presentano poi carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo complesso mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto

ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività. Tra queste si segnalano principalmente l'informatizzazione dei processi e il monitoraggio sul rispetto dei termini.

8.MISURE OBBLIGATORIE

8.1 L'Attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La legge 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità in cui sono individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica dello stato di attuazione del programma.

AZIONI

Si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), prevedendo l'aggiornamento costante dei dati a cura dei responsabili di area.

Il Segretario comunale, in qualità di responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, verificherà l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza

8.2 Codice di comportamento

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 "*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*" il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.

L'articolo 54 del D.lgs n 165/2001 come sostituito dall'art 1 comma 44 della L 190/2012 dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Il Comune di Lanusei ha provveduto ad approvare il codice di comportamento con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 31.01.2014 e non ne viene previsto l'aggiornamento.

AZIONI

Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lanusei.

8.3 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'Ente.

L'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 1, comma 41, della legge 190/2012, prevede che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."*

L'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lanusei prevede che:

1. *Il dipendente, fermi restando altri obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*
 - a. *se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
 - b. *se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*
2. *Il dipendente in tale caso si astiene, comunicando per iscritto al dirigente la specifica situazione di conflitto, dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.*

Per conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve intendersi la situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri.

Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, la cui violazione può comportare l'illegittimità del provvedimento, ha il dovere di segnalare al Responsabile di Servizio l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale. Il Responsabile di Servizio valuta la situazione e decide se sussistano le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del dipendente. Nel caso in cui la situazione di conflitto sussista in capo al Responsabile di servizio, la valutazione è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

AZIONI

Nell'anno in corso si prevede l'attuazione della seguente misura:

1. *la definizione della procedura per la segnalazione dei casi di conflitto d'interessi mediante l'elaborazione di apposito documento e della relativa modulistica per la segnalazione dei casi di conflitto;*
2. *monitoraggio sull'attuazione della misura. A tal fine ogni Responsabile d'Area predispone una relazione annuale sulle segnalazioni ricevute e le misure adottate da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione.*

8.4 Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

La concentrazione di incarichi conferiti dall'ente e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (responsabile o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi *extra* istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile della struttura organizzativa presso cui opera il dipendente. Per i Responsabili l'autorizzazione è disposta dal Segretario comunale.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione deve darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, e non provoca situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incrementare il fondo del salario accessorio. L'omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In caso di violazione della suddetta disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

AZIONI

Si prevede:

- l'adeguamento delle norme regolamentari che disciplinano lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale dipendente ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001".
- la verifica, almeno annuale, da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione sulle autorizzazioni rilasciate.

8.5 Inconferibilità, incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata. Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile

I provvedimenti di conferimento degli incarichi danno conto della avvenuta verifica sulla sussistenza o meno di cause di inconferibilità o di incompatibilità, anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità è pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale.

Le situazioni di incompatibilità eventualmente emerse nel corso del rapporto sono segnalate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che procederà a contestarle all'incaricato e all'autorità che ha conferito l'incarico.

AZIONI

Monitoraggio, nel corso dell'anno, su attuazione misura (segnalazioni ricevute e conseguenti azioni, avvenuta pubblicazione delle dichiarazioni, verifica a campione del 20% delle stesse). Il monitoraggio verrà effettuato da ciascun responsabile di servizio per gli incarichi rientranti nel proprio ambito di competenza. Gli stessi responsabili, annualmente entro il 15/12/2016, presenteranno al Responsabile della prevenzione della corruzione apposita relazione sulle segnalazioni ricevute, le misure adottate e sugli adempimenti correlati.

8.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

I dipendenti che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Ente, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante su decisioni riguardanti determinate attività o procedimenti non possono prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, a favore dei soggetti destinatari delle attività o procedimenti sopra descritti per un triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Scopo della misura è quello di evitare che il dipendente pubblico possa abusare della posizione acquisita in seno alla Pubblica Amministrazione per ottenere condizioni di lavoro o incarichi vantaggiosi da parte di soggetti con i quali sia entrato in contatto in ragione dell'ufficio pubblico (divieto del c.d. *pantouflage*).

Del divieto si da conto negli atti di organizzazione, mediante specifiche clausole, già elaborate, da inserire nei contratti individuali di lavoro nonché nei bandi e nei contratti di appalto di lavori,

forniture e servizi. In particolare:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali;
- nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola si intende inserita di diritto ex art. 1339 c.c.;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, parimenti, è inserita la clausola di cui sopra;
- gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni e gli ex dipendenti che hanno svolto l'incarico hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi percepiti in ragione dell'affidamento illegittimo.

AZIONI

Nelle procedura di scelta del contraente, viene prevista l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.

8.7 Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato

Per quanto sopra è, pertanto, fatto obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

- componenti commissione;
- responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano;
- dipendenti appartenenti alla categoria D e responsabili di servizio.

AZIONI

Acquisizione di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

- a. componenti commissione;
- b. responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano;
- c. dipendenti appartenenti alla categoria D e responsabili di servizio.

8.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) - Segnalazioni di illeciti da parte dei cittadini

Il sistema di prevenzione della corruzione e della illegalità si basa anche sulla sensibilizzazione e l'educazione alla legalità dei soggetti che operano nella pubblica amministrazione, i quali sono chiamati, oltre che al rispetto delle regole, a far emergere fatti e situazioni che possono degenerare in fenomeni corruttivi o comunque illeciti, anche solo sotto il profilo disciplinare.

L'Ente, pertanto, intende adottare delle misure a tutela del dipendente che dovesse segnalare situazioni di illecito, a evitare che lo stesso possa essere indotto a omettere la denuncia per timore di conseguenze pregiudizievoli.

La tutela del dipendente si attua, concretamente, su tre piani:

a. tutela dell'anonimato:

Le segnalazioni sono inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale, nelle attività di competenza, garantisce la riservatezza e non divulga, direttamente o indirettamente, l'identità del denunciante in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo specifici obblighi di legge. Al fine di dare concretezza alla tutela dell'anonimato, nell'esercizio 2016 verrà attivato un canale differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni attraverso la messa a disposizione di una casella di posta elettronica certificata con accesso riservato in lettura. Le segnalazioni potranno, inoltre, essere consegnate a mano, direttamente, al Responsabile della prevenzione e della corruzione.

Le segnalazioni del dipendente dovranno essere, preferibilmente, predisposte utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

L'identità del segnalante, nell'eventuale procedimento disciplinare, potrà essere rivelata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e all'incolpato esclusivamente nei seguenti casi:

- su consenso del segnalante;
- quando la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità si riveli assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (questa circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento).

In alternativa, e con garanzia della necessaria tutela del pubblico dipendente, le segnalazioni potranno, altresì, essere inoltrate all'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.

b. divieto di discriminazione:

Il dipendente non può essere penalizzato per aver effettuato una segnalazione di illecito. Conseguentemente, qualsiasi provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del dipendente successivamente alla segnalazione di illecito è comunicato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, in presenza di paventati comportamenti discriminatori, valuterà se segnalare il caso al responsabile competente e/o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ovvero, nei casi più gravi ed accertati, al Sindaco, anche per valutare una eventuale azione di risarcimento per danno all'immagine dell'Ente.

c. sottrazione della denuncia al diritto di accesso:

La denuncia è sottratta al diritto di accesso e non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990.

AZIONI

Nell'anno 2016 si prevede l'attuazione della seguente misura:

1. l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata con accesso riservato in lettura e comunicazione a tutti dipendenti;
2. predisposizione del modello di segnalazione.

8.9 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per la realizzazione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tenuto conto delle dimensioni della struttura organizzativa del Comune di Lanusei e delle professionalità presenti, si prevede l'adozione delle seguenti misure:

- a) i Responsabili di Area, previa verifica della disponibilità di figure professionali fungibili, favoriscono la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- b) il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, di concerto con il Sindaco, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza degli incarichi in essere, la possibilità di attuare la rotazione con riferimento ai Servizi nei quali è più elevato il rischio di corruzione, compatibilmente con le professionalità disponibili al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici.

AZIONI

Predisposizione, entro il mese di novembre 2016, di un piano di rotazione degli incarichi secondo i criteri sopraesposti.

Nel definire la rotazione, si potrà tenere conto della manifestata disponibilità del personale ad effettuare esperienze lavorative in altri ambiti settoriali.

8.10 Formazione del personale

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l'ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale). E' finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento.
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

AZIONI

Formazione di livello generale per tutti i dipendenti per almeno una giornata lavorativa volta alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità.

Formazione specialistica sulle tematiche inerenti l'anticorruzione.

8.11 Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali

Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge n. 5/2012 e con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con legge n. 134/2012, sono state

apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

La Giunta comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 18/03/2015 ha individuato nel Segretario comunale il soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo di intervento di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/90 in caso di inerzia.

I Responsabili provvedono al monitoraggio semestrale del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura.

Nel caso di mancato rispetto dei termini, il responsabile indica le motivazioni che giustificano il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente l'anomalia.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

AZIONI

Monitorare il rispetto dei termini procedurali.

8.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

AZIONI

Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale.

9.MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI

9.1. La mappatura dei processi - indirizzi

In termini generali, la mappatura deve comprendere tutti i processi dell'Ente sulla base delle indicazioni del PNA.

La mappatura deve essere effettuata all'interno di ogni Area del Comune, con le seguenti priorità:

1. entro il 30 settembre 2016 i procedimenti ex art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e precisamente:
 - autorizzazione o concessione;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150/2009;

2. entro il 31 dicembre 2016 i procedimenti ex art. 1, comma 53, della legge 190/2012 e precisamente:
 - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri.

3. entro il 31 dicembre 2016 i procedimenti che abbiano dato luogo a ritardi da cui siano scaturiti segnalazioni, denunce, richieste di risarcimento del danno, indennizzo, commissari ad acta e interventi sostitutivi.

La mappatura di tutti i processi dell'Ente dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2016.

9.2 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni comuni a tutti gli uffici

Sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

- a.* nella trattazione e nell'istruttoria degli atti e delle istanze si prescrive di:
 1. rispettare l'ordine cronologico di protocollo;
 2. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 3. distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il Responsabile di Servizio;
- b.* nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- c.* nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- d.* nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e.* nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi.